



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

05 dicembre 2017, n. 229

Profilassi della Brucellosi bovina e bufalina a carattere obbligatorio – Piano di sorveglianza nel territorio della Regione Umbria per gli anni 2017/2020.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. 27.7.1934, n. 1265;

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il D.M. 28.6.1991, n. 323, concernente il regolamento per l'attuazione della profilassi della Tubercolosi, della Brucellosi e della Leucosi Enzootica dei bovini nei centri di controllo genetico e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 27 agosto 1994, n. 651 "Regolamento concernente il Piano nazionale di eradicazione della Brucellosi negli allevamenti bovini" come modificato dal D.M. 12.8.1997, n. 429;

Visto il D.Lgs. 22.5.1999, n. 196, concernente l'attuazione della Direttiva 97/12/CE che modifica la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'O.M. 28 maggio 2015 "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" e successive modifiche e integrazioni;

Vista la Decisione della Commissione 2005/28/CE che modifica la Decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da Brucellosi (*B.melitensis*) e la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione di talune province italiane indenni da Tubercolosi bovina, Brucellosi bovina e Leucosi bovina Enzootica;

Richiamato il proprio precedente decreto 21 maggio 2013, n. 43: *Profilassi della Brucellosi bovina e bufalina a carattere obbligatorio – Piano di sorveglianza nel territorio della Regione Umbria per gli anni 2013/2016*;

Visto il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.M. 31.1.2002, concernente disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento 1760/2000/CE del Parlamento e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e successive modifiche e integrazioni;



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

Vista la legge 23.12.1978, n. 833 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001;

Vista la L.R. 9 aprile 2015, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 20 novembre 2017, n. 1344;

DECRETA

Art. 1

Il piano regionale di sorveglianza della Brucellosi bovina e bufalina, di seguito indicato come “piano”, è attivato per garantire la tutela della sanità del patrimonio bovino e bufalino regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall’infezione, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate. Il piano è attivato anche per la tutela della sanità pubblica e della sicurezza alimentare.

Art. 2

- L’attuazione del presente piano è obbligatoria su tutto il territorio regionale.
- Sono esclusi dall’obbligo suddetto gli allevamenti bovini e bufalini indirizzati esclusivamente alla produzione di carne, nei quali, tuttavia, non potranno essere introdotti capi se non provenienti da allevamenti ufficialmente indenni.
- Nel territorio della Regione Umbria, la frequenza del controllo della Brucellosi è annuale, secondo le percentuali previste, sia per la provincia di Perugia che per la provincia di Terni.
- Il mantenimento o la concessione della qualifica alle aziende è possibile solo se tutti i bovini e i bufalini in età diagnostica presenti siano sottoposti alle prove previste.
- I bovini ed i bufalini che effettuano la transumanza o l’alpeggio o si spostano per motivi di pascolo devono essere controllati ogni anno. Si precisa che per quanto riguarda lo spostamento di animali per motivi di pascolo all’interno della stessa Azienda USL questo sarà oggetto di opportuna valutazione epidemiologica congiunta tra la Regione e la Azienda USL interessata con i conseguenti specifici provvedimenti.
- L’abbattimento dei bovini e dei bufalini risultati infetti dovrà avvenire secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- Negli allevamenti sede di focolaio, la Azienda USL competente per territorio potrà disporre l’abbattimento obbligatorio di tutti i capi presenti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, previo parere conforme della Regione e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale.
- Ai proprietari dei capi abbattuti nei casi sopracitati, sempre che siano state osservate tutte le norme e le prescrizioni sanitarie, spetta un indennizzo per ottenere il quale gli stessi dovranno consegnare alla Azienda USL competente per territorio, i relativi certificati di abbattimento (Modello 9/33), unitamente alla domanda di indennizzo.



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

- Le indennità di cui sopra dovranno essere corrisposte entro 90 giorni dalla data di registrazione nella BDN dell'avvenuta macellazione degli animali oggetto del provvedimento di abbattimento.
- Tutti coloro che non sottopongono gli animali, di cui sono responsabili anche temporaneamente, alle attività previste nel presente piano, sono esclusi da qualsiasi forma di contribuzione e di prestiti agevolati erogati da una pubblica amministrazione sia regionale, sia nazionale che comunitaria. Inoltre, non possono commercializzare né il latte e i suoi derivati prodotti nell'azienda né gli animali dell'allevamento.
- Nei casi in cui si ritiene che l'eventuale presenza di animali infetti o sospetti di infezione di altre specie domestiche o selvatiche possa compromettere l'esito dei programmi di sorveglianza della Brucellosi dei bovini e dei bufalini, l'autorità competente dovrà adottare nei confronti di ciascuna specie le misure previste per il contenimento e per l'eradicazione dell'infezione, nel rispetto della legislazione sulla tutela della fauna selvatica.

Art. 3

Il piano si articola secondo l'allegato A che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 4

Eventuali modifiche che si rendessero necessarie sono delegate al Dirigente del Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane.

Art. 5

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria sulla profilassi della Brucellosi bovina e bufalina.

Art. 6

- I Direttori Generali delle Aziende USL della Regione, i Sindaci dei Comuni della Regione, cui è fatto obbligo di rendere noto a tutti gli interessati le presenti disposizioni, i Responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende USL della Regione e tutti gli altri Veterinari dipendenti delle Aziende USL della Regione o comunque operanti nell'ambito di dette profilassi, gli Agenti tutti della Forza Pubblica, sono incaricati, ciascuno per la parte di propria competenza, dell'esecuzione del presente decreto, le cui trasgressioni saranno punite a termine di legge.
- I Direttori Generali delle Aziende USL della Regione sono, altresì, tenuti a rendere noto il presente decreto a tutti i Veterinari operanti nell'ambito delle rispettive Aziende USL e ad eventuali liberi professionisti impegnati, nei rispettivi territori, nelle attività delle profilassi di cui trattasi.



Regione Umbria

Presidenza della Giunta

-
- Le disposizioni di cui al presente provvedimento, valide per gli anni 2017/2020, restano comunque in vigore fino a nuovo provvedimento, salvo eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

Perugia, 05/12/2017

Presidente Catiuscia Marini

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

LINEE GUIDA PER LA PROFILASSI DELLA BRUCELLOSI BOVINA E BUFALINA

OBIETTIVI

Il piano regionale di sorveglianza della Brucellosi Bovina e Bufalina, di seguito indicato come "piano", è attivato per:

- garantire la tutela della sanità del patrimonio bovino e bufalino regionale e la sicurezza dei prodotti alimentari derivati mantenendo il patrimonio zootecnico regionale libero dall'infezione, ottimizzando e razionalizzando le risorse impiegate. Il piano è attivato anche per la tutela della sanità pubblica e della sicurezza alimentare.
 - mantenere la qualifica di territorio Ufficialmente Indenne a livello comunitario per le Province di Perugia e Terni.
- **Le condizioni affinché un territorio possa essere dichiarato Ufficialmente Indenne a livello comunitario da brucellosi bovina sono le seguenti:**
- i casi di aborto devono essere notificati e sottoposti a un'indagine da parte dell'Autorità competente
 - da almeno 3 anni non si deve essere verificato alcun caso di aborto dovuto a brucellosi e non deve essere stato isolato alcun batterio B. abortus
 - per cinque anni almeno il 99,8% degli allevamenti presenti sul territorio deve aver ottenuto la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne da brucellosi bovina
 - devono essere rispettate le procedure per la sospensione e il ritiro della qualifica di Ufficialmente Indenne da brucellosi
 - deve esistere un sistema che consenta di identificare gli allevamenti di origine e di transito per ogni bovino, come previsto dal D.P.R. 317/96 e dal regolamento (CE) n.1760/00 e successive modifiche ed integrazioni.
- **Il territorio mantiene la qualifica se:**
- continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui sopra
 - ogni anno, per i primi 5 anni a decorrere dall'ottenimento della qualifica, tutti i bovini di età superiore a 24 mesi, in almeno il 20% degli allevamenti, sono stati sottoposti e hanno reagito negativamente a una prova sierologica ufficiale. In alternativa alla prova sierologica, gli allevamenti lattieri possono essere sottoposti all'esame di campioni di latte.

ATTIVITÀ

- Le attività del piano sono volte alla rilevazione degli allevamenti infetti attraverso il controllo dei principali fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione della malattia oggetto del piano.
- Le attività previste dal presente piano, inoltre, consentiranno anche la verifica ed il controllo periodico delle qualifiche sanitarie possedute degli allevamenti regionali nonché la verifica dei risultati delle attività di sorveglianza.
- Le attività previste dal presente piano consentiranno la verifica ed il rispetto della legislazione in materia di identificazione dei bovini e dei bufalini.

➤ Sorveglianza sugli aborti

Da parte dei detentori e dei Veterinari Liberi Professionisti è obbligatoria la segnalazione degli aborti ai Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio.

I Veterinari Liberi Professionisti provvedono a segnalare i casi di aborti o di ritenzioni placentari di cui vengono a conoscenza utilizzando la **scheda n. 1**, che va inviata all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche e al Servizio Veterinario di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio.

In ogni caso il rapporto di prova dovrà essere inviato, da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, alla Az. USL competente per territorio.

I Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio, nell'ambito della propria attività, ed in collaborazione con i veterinari liberi professionisti e le associazioni di categoria e professionali, provvedono alla raccolta degli aborti e degli invogli fetali al fine di procedere alle diagnosi della causa dell'aborto anche utilizzando le sezioni dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Ogni 6 mesi l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche invia alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane - Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare specifica relazione sulle segnalazioni pervenute e relative diagnosi.

I Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio, provvedono ad organizzare campagne di sensibilizzazione e formazione rivolte agli allevatori e alle loro Associazioni Professionali e di Categoria, sulla necessità ed importanza della segnalazione dell'aborto quale strumento di sorveglianza sanitaria di un territorio per la definizione del suo stato sanitario, nonché per il mantenimento della qualifica di territorio ufficialmente indenne ai sensi del D.lvo 196/99 e s.i.m..

➤ Stalle di sosta

Le stalle dei commercianti costituiscono unità epidemiologiche distinte da ogni altra struttura zootecnica e, in quanto tali, sono fisicamente e funzionalmente separate da altre aziende da riproduzione o da ingrasso. Queste rappresentano un punto critico nella gestione dei piani di risanamento, in quanto strutture nelle quali vengono a contatto animali di diversa provenienza.

Tali strutture devono essere autorizzate in base alla normativa vigente.

Al fine di evitare contatti fisici diretti o indiretti, i commercianti garantiscono la netta separazione degli animali destinati direttamente al macello da quelli da vita.

Gli animali possono soggiornare all'interno della stalla di sosta per un periodo massimo di 30 giorni. Nei casi in cui gli animali soggiornino all'interno di dette strutture per periodi più lunghi, queste perdono i requisiti sanitari previsti per le stalle di sosta e il Servizio Veterinario della AZ. USL applica le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Ogni due anni, i Servizi di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio provvedono alla verifica della sussistenza dei requisiti utili al rilascio delle autorizzazioni in tutte le stalle di sosta operanti.

Le stalle di sosta devono essere sottoposte a controllo con cadenza almeno mensile.

Il controllo deve prevedere almeno:

- verifica della corretta identificazione dei bovini presenti nella stalla e controllo della loro documentazione sanitaria

- verifica della documentazione e rispondenza dei dati con gli animali effettivamente presenti con quanto registrato in BDN
- verifica della corretta compilazione del registro di carico e scarico e dello stato di aggiornamento dello stesso.

Le attività di controllo sulle stalle di sosta sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalità informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it.

In caso di correlazione epidemiologica con focolai di infezione in altri allevamenti, il Servizio veterinario controlla tutti gli animali ancora presenti nella stalla di sosta con spese a carico del commerciante. In caso di positività di uno o più animali, tutti gli animali presenti sono abbattuti entro 7 giorni, attuando le procedure di disinfezione della stalla.

➤ **Movimentazione degli animali**

La movimentazione animale è il fattore di rischio più importante per la introduzione e la diffusione di una malattia infettiva.

Le movimentazioni degli animali sono autorizzate esclusivamente tramite l'utilizzo del modello informatizzato, la cui funzionalità è resa disponibile nella BDN.

- L'introduzione degli animali negli allevamenti della Regione Umbria dovrà essere oggetto di vigilanza puntuale ed accurata da parte dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio.
- Possono essere introdotti in azienda solamente capi scortati da certificazione di un veterinario ufficiale che attesti che detti animali provengono da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi Bovina.
Gli animali della specie bovina e bufalina da riproduzione che sono introdotti nella Regione Umbria e che non provengono da Stati Membri o Regioni o Province dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi bovina e bufalina ai sensi del D.lvo 196/99 e s.i.m e della legislazione europea in materia (nel qual caso non necessitano delle prove diagnostiche nell'azienda di origine), devono essere altresì sottoposti, se di età superiore a 12 mesi, a un controllo sierologico nei 30 giorni precedenti l'introduzione. Se tali prove risultassero positive, gli animali non possono essere introdotti nel territorio della Regione Umbria.
- Gli animali della specie bovina e bufalina da riproduzione di età superiore a 12 mesi introdotti nella Regione Umbria, devono essere altresì sottoposti, indipendentemente dalla qualifica del territorio di provenienza, a un controllo sierologico nei 42 giorni successivi l'introduzione (al fine di rendere possibile il controllo in coincidenza con l'effettuazione della prova tubercolinica) e devono essere tenuti isolati dagli altri animali già presenti in allevamento fino all'esito delle prove.
- Gli animali di specie bovina e bufalina di età superiore a 12 mesi che sono introdotti o sono movimentati attraverso stalle di sosta o centri di raccolta o mercati verso allevamenti da riproduzione della Regione Umbria dovranno essere sottoposti alle prove diagnostiche previste per la brucellosi negli allevamenti di destino, dove devono essere tenuti isolati dagli altri animali già presenti in allevamento, per il tempo necessario all'effettuazione delle prove diagnostiche. Nel caso in cui queste prove fossero negative, gli animali di nuova introduzione possono essere tenuti

insieme agli altri animali già presenti in azienda. Nel caso in cui queste prove fossero positive, si applica quanto previsto dal presente decreto.

Il controllo sierologico per Brucellosi sui capi, in compravendita e a destino se transitano attraverso le stalle di sosta o centri di raccolta o mercati, è effettuato mediante l'esecuzione in parallelo di prove di siero-agglutinazione rapida (SAR) e di fissazione del complemento (FdC).

- Alle aziende che hanno introdotto animali senza certificazione, oltre ad applicarsi le sanzioni previste dalla vigente normativa, salvo il caso di più grave reato, viene sospesa la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne. La sospensione è revocata quando tutti i capi di età superiore a 12 mesi risultino negativi a due controlli effettuati a 4 – 6 settimane di distanza l'uno dall'altro; la prima prova deve essere effettuata trenta giorni dopo l'introduzione di animali non accompagnati da certificazione. Le spese sono a carico del detentore degli animali.

➤ **Verifica dello stato sanitario degli allevamenti**

La vigilanza sullo stato sanitario degli animali e degli allevamenti è effettuata mediante l'applicazione in serie delle prove sierologiche di SAR e FdC. Lo screening di allevamento viene effettuato saggiando tutti i capi in età diagnostica con la SAR; in caso di una o più reattività il campione reattivo e tutti i campioni appartenenti allo stesso allevamento vengono sottoposti a FdC.

▪ **Allevamenti sottoposti a controllo**

Devono essere sottoposti a controllo tutti gli allevamenti bovini e bufalini in cui sia presente almeno un riproduttore.

Al momento del controllo il veterinario ufficiale compila il modello 2/33. Una copia del modello, completa dell'esito delle analisi di laboratorio, dovrà essere consegnata o inviata all'allevatore.

La profilassi per la sorveglianza della brucellosi è obbligatoria e gli allevatori sono tenuti alla massima collaborazione durante le operazioni di risanamento.

Gli allevatori che non sottopongono i propri animali alle previste operazioni di eradicazione:

- non possono accedere ad alcuna forma di contribuzione
- non possono commercializzare il latte e i prodotti lattiero-caseari per l'alimentazione umana.

In caso di inadempienza le operazioni di risanamento sono eseguite d'ufficio; il Servizio veterinario dispone la cattura e il sequestro di tali animali, anche con l'ausilio delle forze dell'ordine al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. Terminati i controlli gli animali entrano nella disponibilità del Comune.

Tutti gli allevamenti ed i capi ivi presenti devono essere identificati e registrati ai sensi della vigente normativa; in occasione dei controlli periodici in allevamento, il veterinario ufficiale verifica la corretta identificazione dei capi e la corrispondenza in BDN.

ALLEVAMENTI DA LATTE

Sulla base della normativa vigente (Allegato C della Direttiva 64/432/CEE), negli allevamenti bovini ad esclusivo indirizzo da latte è possibile effettuare il controllo previsto dal presente piano, prelevando, anziché il sangue di tutti gli animali di età

superiore a 24 mesi, un campione del latte di massa dal tank, con cadenza quadrimestrale.

Condizione indispensabile è che, al momento del prelievo, sia in lattazione almeno il 30% delle vacche dell'allevamento. Nel caso di tale scelta il Servizio Veterinario della Az. USL competente per territorio dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane - Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare nonché all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

Il campione di latte verrà raccolto in apposito contenitore nel quale sarà stata introdotta una compressa di sodio azide per garantirne la conservabilità. Dovrà essere conservato a temperatura di refrigerazione fino al momento della consegna (entro 48 ore dal prelievo), all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, accompagnato dalla **scheda 2**. In alternativa all'uso della sodio azide il campione di latte potrà essere congelato immediatamente dopo il prelievo e consegnato all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche garantendo la catena del freddo.

Tale campione sarà sottoposto al saggio ELISA – brucella. Se si utilizza tale metodo, devono essere prese misure atte ad assicurare una corrispondenza tra i campioni prelevati e gli animali da cui proviene il latte in modo tale da risalire univocamente ai singoli animali inclusi nel pool.

Nel caso in cui la prova ELISA sul latte di massa risulti positiva, Il Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio provvederà a porre sotto sequestro cautelativo l'allevamento da cui è stato prelevato il campione nonché a prelevare il sangue da tutti i bovini presenti di età superiore a 12 mesi

▪ **Allevamenti da ingrasso**

Gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Per animali provenienti da Stato Membro o Regione o Provincia non U.I., è altresì richiesto, un accertamento diagnostico favorevole, effettuato nei trenta giorni precedenti l'introduzione:

- nei confronti della brucellosi bovina in animali di età superiore a 12 mesi;

L'accertamento diagnostico di cui al primo comma non è richiesto per gli animali provenienti da province U.I. o se movimentati all'interno della Regione.

Inoltre devono essere sottoposti a prelievo al macello un campione statisticamente significativo di animali da ingrasso di età superiore ai 12 mesi selezionato sulla base della prevalenza attesa a livello regionale per indagine sulla brucellosi. Il numero di capi da sottoporre a controllo, nell'arco temporale di quattro anni, per individuare almeno un positivo, se la prevalenza è $>0,2\%$ con livelli di confidenza del 95%, è di 1450 animali così ripartiti:

Az. USL Umbria 1 = n. 1200 capi

Az. USL Umbria 2 = n. 250 capi

Gli allevamenti da ingrasso, pur essendo sprovvisti di qualifica, possono movimentare animali, direttamente o attraverso una stalla di sosta, esclusivamente verso un macello o altri allevamenti da ingrasso. Nel caso di movimentazioni da allevamento da ingrasso ad allevamento da ingrasso all'interno del territorio regionale, gli animali oggetto di movimentazione di età superiore a 12 mesi dovranno essere sottoposti a controllo sierologico nei confronti della brucellosi.

Le attività di controllo nelle aziende da ingrasso sono rendicontate utilizzando l'apposita funzionalità informatica disponibile nel portale VETINFO accessibile tramite l'indirizzo www.vetinfo.it.

▪ **Mantenimento della qualifica - cadenza dei controlli**

Con Decisione della Commissione 2005/28/CE, le Province di Perugia e di Terni hanno ottenuto la qualifica comunitaria di Ufficialmente indenne ai sensi della Direttiva 64/432/CEE, e pertanto:

- i controlli sierologici del bestiame avranno cadenza quadriennale, quindi dovranno interessare annualmente almeno tutti i bovini e bufalini di età superiore a **24 mesi** nel 25% delle aziende controllabili presenti sul territorio (così da testare in quattro anni il 100% delle aziende controllabili);
- i bovini ed i bufalini che effettuano la transumanza o l'alpeggio o si spostano per motivi di pascolo devono essere controllati ogni anno; al rientro nelle sedi invernali tutti i soggetti di età superiore a 12 mesi dovranno essere sottoposti a un controllo sierologico. Si precisa che per quanto riguarda lo spostamento di animali per motivi di pascolo all'interno della Regione Umbria questo sarà oggetto di opportuna valutazione epidemiologica congiunta tra la Regione e le Aziende USL con i conseguenti specifici provvedimenti;
- le aziende che hanno subito una sospensione di qualifica devono essere sottoposte a controllo anche l'anno successivo.

I responsabili dei Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL effettuano e documentano, nell'ambito delle verifiche dell'efficacia dei controlli previste dal regolamento (CE) 625/2017 e successive modifiche ed integrazioni, le verifiche circa il rispetto delle procedure seguite per le attività previste dal presente Piano.

▪ **Sospensione della qualifica**

La qualifica di allevamento Ufficialmente indenne è sospesa, tranne i casi specifici previsti nel paragrafo **“Gestione dei casi dubbi all'esame sierologico”** quando:

- l'allevamento è sospetto di infezione (vedere paragrafo “Allevamento sospetto d'infezione”)
- sono stati introdotti animali sprovvisti di certificazione
- un solo animale risulta positivo con titolo ≥ 20 UIFC/ml purché:
 - a) tutti gli allevamenti bovini ed ovicaprini siano sotto controllo ufficiale
 - b) il bovino positivo venga identificato, isolato e macellato immediatamente, comunque non oltre 7 giorni dalla immediata notifica ufficiale
 - c) i restanti capi dell'allevamento non presentino sintomi riferibili a brucellosi
 - d) non si isoli la Brucella dal bovino sieroreattivo (obbligatorio l'esame batteriologico).
- mancato rispetto della periodicità dei controlli;
- mancata cooperazione con il Servizio veterinario nell'esecuzione del piano di profilassi.

La sospensione è revocata quando tutti i capi di età superiore a 12 mesi risultino negativi a due controlli effettuati a 4-6 settimane di distanza l'uno dall'altro; la prima prova deve essere effettuata 30 giorni dopo l'eliminazione del capo positivo o l'introduzione di animali non accompagnati da certificazione.

Nel caso di presenza di animali sospetti di cui al primo punto, la qualifica è ripristinata quando le indagini di laboratorio permettono di escludere la brucellosi.

▪ **Revoca della qualifica**

La qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne è revocata se:

- uno o più animali risultano positivi con titolo ≥ 20 UIFC/ml salvo quanto previsto al paragrafo **“Gestione dei casi positivi alla F.d.C. non correlati a fattori di rischio”**
- uno o più animali presentano sintomi clinici confermati dalle indagini di laboratorio
- viene isolato l'agente eziologico
- sono stati introdotti animali non identificati e/o provenienti da allevamenti privi di qualifica.

La qualifica è ripristinata quando terminate le operazioni di pulizia e disinfezione, tutti i capi di età superiore ai 12 mesi abbiano reagito negativamente a due prove consecutive effettuate ad un intervallo di 60 giorni; la prima prova deve essere effettuata 30 giorni dopo l'allontanamento dell'animale o degli animali positivi.

Nel caso di introduzione di animali sprovvisti di certificazione, non identificati o provenienti da allevamenti privi di qualifica, le spese relative ai controlli per il ripristino della qualifica sono a carico dell'allevatore.

▪ **Allevamento sospetto**

Un allevamento è da considerarsi sospetto di infezione in caso di:

- correlazione epidemiologica con focolai di brucellosi
- manifestazione di fenomeni clinici tra cui casi di aborto o ritenzione placentare per cui non è stato possibile formulare altra diagnosi
- segnalazione di riscontro di lesioni riferibili a brucellosi in sede di ispezione al macello, in attesa della conferma o della smentita da parte del laboratorio.

In attesa di un esito certo il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. competente per territorio deve fornire istruzioni scritte all'allevatore per evitare un'eventuale diffusione del contagio e rischi per le persone, e in particolare deve prescrivere:

- isolamento del/i capo/i sospetto/i
- divieto di movimentazione in entrata e in uscita salvo autorizzazione per l'invio di capi direttamente al macello in vincolo sanitario
- istruzioni affinché, a scopo precauzionale, il latte ed il colostro prodotto dai capi sospetti possano essere utilizzati esclusivamente per l'alimentazione animale previo risanamento nell'ambito dell'allevamento.

Inoltre il Servizio Veterinario dell'Azienda U.S.L. deve provvedere a:

- sospendere la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne
- inserire il motivo del sospetto di positività e ogni altro dato disponibile nel Sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN);
- inviare i campioni di sangue e l'eventuale materiale patologico prelevati dai capi sospetti alla Sezione dell'I.Z.S. competente per territorio
- eseguire i prelievi per le prove diagnostiche sui capi di età superiore a 12 mesi
- avviare, entro due giorni dalla sospensione della qualifica sanitaria, l'indagine epidemiologica in collaborazione con l'IZS dell'Umbria e delle Marche, utilizzando il modello precompilato disponibile nel SIMAN.

▪ **Allevamento infetto**

- L'isolamento di brucella sp. da aborti, latte, o la presenza di manifestazioni cliniche di brucellosi confermate da esami di laboratorio causa l'immediata dichiarazione di **azienda infetta da Brucellosi e la revoca della qualifica sanitaria**. Tutte le brucelle eventualmente isolate verranno inviate per la tipizzazione al Centro di Referenza di Teramo.
- Nell'azienda si applica quanto previsto dal DPR 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni e dal DM 27 agosto 1994, n. 651 e successive modifiche ed integrazioni.
Gli animali infetti vanno marcati, ai sensi dell'art.8, comma 2, del DM 27 agosto 1994, n. 651 e successive modifiche ed integrazioni oppure identificati mediante bolo endoruminale, ed immediatamente isolati e macellati, sotto controllo ufficiale al più presto e comunque non oltre sette giorni dalla immediata notifica ufficiale al proprietario o al detentore ai sensi dell'art. 8 commi 3, 4 e 5 del DM 27 agosto 1994 n. 651 e successive modifiche ed integrazioni.
- I Servizi di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio, dovranno notificare al Servizio IAPZ la positività al fine di verificare l'applicazione della legislazione al fine di garantire il risanamento del latte o, se il caso, la sua distruzione.
- I Servizi di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio, dovranno prendere le precauzioni del caso al fine di evitare la diffusione della malattia agli altri animali e all'uomo.
- I Servizi di Sanità Animale delle Aziende USL competenti per territorio segnalano le misure adottate al servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente
- Il risanamento del focolaio dovrà avvenire con le modalità descritte dagli articoli 8 e 9 del D.M. 651/1994 e successive modifiche ed integrazioni. La qualifica sanitaria non è ripristinata fino a quando l'allevamento sia stato sottoposto ad una prova di controllo e tutti i capi di età superiore ai dodici (12) mesi abbiano reagito negativamente a due prove consecutive effettuate ad un intervallo di 60 giorni, la prima prova deve essere effettuata 30 giorni dopo l'allontanamento dell'animale o degli animali positivi; oppure tutti i bovini presenti nell'allevamento al momento della comparsa della malattia siano stati abbattuti.

Negli allevamenti dichiarati infetti il veterinario ufficiale effettua la registrazione nel sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali (SIMAN) delle informazioni relative al focolaio entro 48 ore dalla conferma ufficiale, inoltre prosegue la relativa indagine epidemiologica avviata in fase di sospetto, in collaborazione con l'IZS dell'Umbria e delle Marche, utilizzando il modello precompilato disponibile nel SIMAN.

Entro due giorni dalla conferma di positività, revoca la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne. Contestualmente alla revoca, dispone la notifica della revoca al proprietario e/o al detentore e l'obbligo di abbattere gli animali dichiarati infetti entro il termine di sette giorni.

Entro due giorni dall'esclusione del sospetto o dall'estinzione del focolaio, inserisce nel SIMAN la cancellazione del sospetto non confermato o l'estinzione del focolaio e provvede a riassegnare la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne secondo quanto previsto dalla normativa vigente

GESTIONE CASI DUBBI ALL'ESAME SIEROLOGICO O POSITIVI ALLA F.d.C. NON CORRELATI A FATTORI DI RISCHIO

- Nel caso che ad un controllo sierologico **uno o più capi risultino positivi alla SAR, ma tutti negativi alla FdC**, questi dovranno essere isolati, applicato il divieto della loro movimentazione e sottoposti ad un secondo controllo sierologico 15 – 21 giorni dal controllo precedente.
In assenza di particolari fattori di rischio (es. infezioni pregresse, contatti con allevamenti infetti o sospetti, introduzione di animali privi di qualifica) ed in attesa della seconda prova, la Azienda USL può non applicare misure restrittive al resto dell'allevamento.
- I campioni dovranno pervenire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche scortati da modulistica (Mod. 2/33) che evidenzii il fatto che si tratta di capi SAR positivi e FDC negativi: i campioni dovranno essere esaminati usando la prova di FDC.
- Nel caso che la seconda FDC risulti negativa, l'animale verrà considerato sano (falso positivo alla SAR);
- Nel caso che la FDC risulti positiva con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml, se nell'allevamento non ci sono sintomi clinici di brucellosi, e un'indagine epidemiologica effettuata nell'allevamento dimostra che non ci sono particolari fattori di rischio o di contaminazione, la qualifica verrà sospesa e verrà ripristinata quando:
 - a) tutti gli animali positivi sono stati abbattuti entro 7 giorni dalla immediata notifica;
 - b) le indagini di laboratorio non hanno evidenziato presenza di brucella spp.;
 - c) tutti i capi bovini di età superiore a 12 mesi hanno reagito negativamente ad una prova sierologica eseguita 30 giorni dopo l'allontanamento dei capi positivi;
 - d) nel caso in cui tutti gli animali risultati positivi alla FDC siano stati macellati o abbattuti o siano deceduti senza che sia stato possibile prelevare idonei campioni per la diagnosi diretta di brucellosi, quando i restanti bovini di età superiore a 12 mesi abbiano reagito negativamente a due prove sierologiche individuali, la prima delle quali effettuata a 30 giorni dall'allontanamento dell'ultimo capo positivo e la seconda a 30 giorni dalla prima.
- Nel caso che la FDC risulti reattiva, con titolo inferiore a 20 UIFC/ml, i capi verranno sottoposti ad un ulteriore prelievo a distanza di 15 giorni. Se la FDC risulterà negativa i soggetti verranno considerati sani (falso positivo alla SAR); se la FDC risulterà positiva (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml) si applicherà quanto previsto al punto precedente.
- Nel caso che ad un controllo sierologico **uno o più capi risultino positivi alla FDC** (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml) si provvederà alla sospensione della qualifica dell'allevamento e all'isolamento dei capi risultati positivi che verranno sottoposti ad un secondo prelievo sierologico dopo 15 – 21 giorni dal controllo precedente. purché:
 1. tutti gli allevamenti bovini ed ovi-caprini della Regione siano sotto controllo di Stato;
 2. nell'allevamento non vi siano sintomi clinici di brucellosi o isolamento di brucella sp.;
 3. un'indagine epidemiologica condotta in allevamento non rilevi l'esistenza di particolari fattori di rischio per la presenza di infezione (es. pregresse infezioni, contatti diretti o indiretti con allevamenti senza qualifica sanitaria, recente introduzione di animali, movimenti a rischio da e per l'azienda ecc.).

- Per tutto il periodo che intercorre tra la segnalazione della prima positività alla FDC e la comunicazione dell'esito della seconda FDC, tutti i capi presenti in azienda verranno posti sotto sequestro cautelativo e verrà impedito ogni movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda.
- Il campione dovrà pervenire all'IZS scortato dalla modulistica (Mod. 2/33) che evidenzia il fatto che l'animale è un capo FDC +.
- Il campione dovrà essere esaminato usando la FDC.
- Nel caso la seconda FDC risulti negativa, l'animale/i verrà/verranno considerato/i sano (falso positivo alla FDC) e tutte le misure sanitarie applicate verranno revocate.
- Nel caso la seconda FDC confermi la positività anche di un solo capo (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml), la qualifica di allevamento ufficialmente indenne verrà revocata.
- La qualifica di allevamento ufficialmente indenne verrà ripristinata quando:
 - a) tutti gli animali positivi sono stati abbattuti entro 7 giorni dalla notifica;
 - b) le indagini di laboratorio non hanno evidenziato presenza di brucella spp.;
 - c) tutti i capi bovini di età superiore a 12 mesi hanno reagito negativamente ad una prova sierologica eseguita 30 giorni dopo l'allontanamento dei capi positivi;
- Nel caso in cui tutti gli animali risultati positivi alla FDC siano stati macellati o abbattuti o siano deceduti senza che sia stato possibile prelevare idonei campioni per la diagnosi diretta di brucellosi, la qualifica verrà ripristinata, quando i restanti bovini di età superiore a 12 mesi abbiano reagito negativamente a due prove sierologiche individuali, la prima delle quali effettuata a 30 giorni dall'allontanamento dell'ultimo capo positivo e la seconda a 30 giorni dalla prima.

In ogni caso per gli allevamenti non infetti nei quali si ripetono esiti dubbi durante i controlli successivi, la Regione può richiedere l'intervento dell'IZS competente per territorio e del Centro di riferimento Nazionale per le brucellosi per eventuali approfondimenti diagnostici.

MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI INFETTI

Tutti i bovini e bufalini riconosciuti infetti devono essere inviati al macello in vincolo sanitario al più presto e comunque non oltre 7 giorni dalla immediata notifica ufficiale al proprietario o detentore.

Anche nel caso di animali eliminatori di brucelle (es. bovina che ha abortito) o di singola positività, la macellazione deve avvenire entro 7 giorni.

Gli animali devono essere inviati al macello in vincolo sanitario (previo preavviso), scortati da:

- modello 4
 - copia della scheda di stalla (mod. 2/33)
- oppure mod. 4 elettronico, con tutti i dati riportati su questo unico documento
- passaporto (quando previsto)

Sul modello 4 e sul passaporto, per consentire gli adempimenti di competenza al veterinario ufficiale del macello di destino, deve essere specificato che si tratta di animali infetti da brucellosi.

I veterinari responsabili dell'ispezione negli impianti di macellazione ove vengono macellati i capi infetti, prima di autorizzare l'abbattimento degli stessi, devono verificare l'identificazione degli animali e la perfetta corrispondenza di questi dati con quelli riportati sul Modello 2/33 di scorta e sugli altri documenti previsti.

I veterinari responsabili dell'ispezione negli impianti di macellazione devono tempestivamente e non oltre le ventiquattrore dalla comunicazione di cui sopra, segnalare al Responsabile del Servizio di Sanità Animale da cui provengono gli animali interessati, il mancato arrivo degli animali infetti. In tale comunicazione vanno indicati i dati identificativi degli animali infetti non arrivati e l'azienda di provenienza.

I veterinari responsabili dell'ispezione di cui sopra, rilasceranno l'attestato di avvenuta macellazione (mod. 9/33) da inviare tempestivamente entro e non oltre sette (7) giorni dall'avvenuta macellazione al Servizio di Sanità Animale della Azienda USL dal cui territorio provengono gli animali infetti.

In ogni caso, i visceri, le mammelle e il sangue dei soggetti riscontrati infetti devono essere sequestrati e distrutti, salvo quanto necessario agli esami di laboratorio. Sui capi infetti macellati vanno effettuati prelievi di organi per l'isolamento e la tipizzazione della *Brucella*. Il prelievo viene inviato presso i laboratori della sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche competente accompagnato dalla **scheda 3**. Sui campioni prelevati il laboratorio eseguirà la ricerca di *Brucella spp.* e batteri cross-reattivi.

La ASL competente per territorio, previo assenso della Regione e dell'Osservatorio Epidemiologico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, può disporre lo stamping out di tutti i capi dell'allevamento infetto, a seguito, in particolare, della valutazione dei seguenti casi:

- elevato rischio di diffusione all'interno dell'azienda o ad altre aziende in relazione alle movimentazioni ed al tipo di allevamento
- registrazione di un'elevata percentuale di casi positivi (elevata prevalenza dell'infezione) al momento del controllo
- situazione sanitaria dell'allevamento nell'ultimo anno, ponendo attenzione, in particolare, alle cause del persistere dell'infezione e all'origine del contagio; il mancato rispetto della normativa vigente sullo spostamento per monticazione/alpeggio/pascolo vagante e sull'identificazione degli animali, ovvero la mancata collaborazione nelle attività di profilassi prescritte dal presente piano nonché il mancato abbattimento degli animali positivi entro i termini previsti
- isolamento di *Brucella spp.*

SISTEMA INFORMATIVO

I Servizi veterinari delle Az. USL rendono disponibili tutte le informazioni relative all'esecuzione e all'esito delle attività di profilassi previste dal presente Piano, nel Sistema Informativo Veterinaria e Alimenti regionale (SIVA) al fine di rendere possibile, entro 7 giorni dall'acquisizione dei risultati, il trasferimento di tali informazioni nel portale www.vetinfo.sanita.it.

Al fine di tenere sotto controllo la situazione epidemiologica sono previsti, per il sistema informativo, i seguenti modelli:

- Scheda n. 1 – Segnalazione di aborto/ritenzione placentare
- Scheda n. 2 – Scheda accompagnamento campioni latte
- Scheda n. 3 – Scheda rilevamento dati al macello
- Scheda indagine epidemiologica precompilata (SIMAN)

Ogni sei mesi l'IZS dell'Umbria e delle Marche invia alla Regione Umbria - Direzione regionale Salute, Welfare, Organizzazione e Risorse Umane - Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare specifica relazione.

Per lo schema di flusso informativo per la sorveglianza epidemiologica, oltre quanto previsto dal presente piano, si farà riferimento alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.

REGIONE UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE
UMANE

Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Scheda 1

PIANO DI SORVEGLIANZA BRUCELLOSI BOVINA/BUFALINA

SCHEDA SEGNALAZIONE DI ABORTO, RITENZIONE PLACENTARE

DATA..... Az. USL

Denominazione azienda
.....

Codice identificazione azienda
.....

Proprietario.....
.....

Via/località N.....

Comune..... PROV

Consistenza dell'allevamento.....

☐ ABORTO

☐ RITENZIONE PLACENTARE

SPECIE COLPITA/E.....

PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATI : DAL AL

ANIMALI INTERESSATI : PRIMIPARE% PLURIPARE.....%

TIPO DI ABORTI: ☐ PRECOCI ☐ TARDIVI

ALTRI SINTOMI: MASTITI ☐ ORCHITI ☐ ARTRITI ☐

altro (specificare).....
.....

☐ Invio di materiale patologico al laboratorio -data.....

IL VETERINARIO
(Firma e Timbro)

.....

REGIONE UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE
UMANE

Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Scheda 2

**PIANI DI SORVEGLIANZA
BRUCELLOSI BOVINA/ BUFALINA - LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA**

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI DI LATTE

DATA..... Az. USL

Veterinario Prelevatore:		
Denominazione Azienda		
Codice Aziendale: / / / / P/G / / / /		
Codice fiscale o partita IVA azienda:		
Indirizzo		Comune
Specie animale:		
Numero mungiture	Numero vacche in mungitura (*)	Numero vacche presenti in allevamento (*)

(*) verificare che almeno il 30% delle vacche presenti in allevamento sia in lattazione.

ESAMI RICHIESTI

	Brucellosi
	Leucosi

Data di prelievo dei campioni ____/____/_____
(leggibile)

Firma e timbro del veterinario

ELENCO BOVINI IN LATTAZIONE

REGIONE UMBRIA

DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Servizio Prevenzione, Sanità Veterinaria e Sicurezza Alimentare

Scheda 3

PIANO DI SORVEGLIANZA BRUCELLOSI BOVINA/BUFALINA

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI AL MACELLO

Dr..... Recapito telefonico.....

Az. USL. Data / /

Macello N° tel.

Via..... Comune Prov.

ANIMALI PROVENIENTI DA ALLEVAMENTO INFETTO ☐

(marcati con 'T')

Allevamento: Codice identificazione azienda (DPR 317/96)

Denominazione azienda

Proprietario

Via..... N°.....

Comune Prov.

Az. USL

NUMERO E TIPO DI ANIMALI ESAMINATI

VACCHE	N° _____	BUFALE	N° _____
TORI	N° _____	TORI BUFALINI	N° _____
MANZE	N° _____	ANNUTOLE(1)	N° _____
.....	N° _____	N° _____

REPERTO ISPETTIVO

Descrizione delle lesioni anatomo-patologiche riscontrate:

.....
.....
.....
.....

(1) Dallo svezzamento al primo intervento fecondativo.

Contrassegno Identificazione (marca auricolare)	Categoria	Organi prelevati(1)			
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. Sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln. iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero <input type="checkbox"/> gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro:	
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln.iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero <input type="checkbox"/> gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro:	
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln.iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero <input type="checkbox"/> gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro:	
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln.iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero <input type="checkbox"/> gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro:	
.....	<input type="checkbox"/> Vacca <input type="checkbox"/> Manza <input type="checkbox"/> Toro <input type="checkbox"/> Bufala <input type="checkbox"/> Annutola <input type="checkbox"/> Toro bufalino <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ln. sopramammari (F) <input type="checkbox"/> Ln. inguinali superficiali (M) <input type="checkbox"/> Ln. mandibolari <input type="checkbox"/> Ln. retrofaringei <input type="checkbox"/> Ln.iliaci interni	<input type="checkbox"/> milza <input type="checkbox"/> utero <input type="checkbox"/> gravido <input type="checkbox"/> placenta <input type="checkbox"/> mammella <input type="checkbox"/> vescicole seminali e testicoli	<input type="checkbox"/> altro:	

(1) Barrare le caselle corrispondenti agli organi prelevati per ciascun animale macellato.
 Organi da prelevare per l'isolamento di Brucella spp.. I campioni, opportunamente confezionati, devono essere inviati nel più breve tempo possibile alla vicina Sezione dell'Istituto Zooprofilattico, avendo cura di mantenerli a temperatura di refrigerazione. Se l'invio non è effettuabile entro 12 ore dal prelievo, sottoporre i campioni a congelamento.

SPAZIO RISERVATO ALLA SEZIONE DIAGNOSTICA – I.Z.S.

Numero di registro sezione:

[illegible]

DATA DI INVIO ALL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO

.....//.....//.....

SEDE CENTRALE

SEZIONE DI ☐

Firma del Veterinario

.....